

**SERVIZIO DI SUPPORTO, SVILUPPO EVOLUTIVO,
PERSONALIZZAZIONE, FORMAZIONE, ASSISTENZA E
MANUTENZIONE DEI CRUSCOTTI “ABACO” IN USO PRESSO
IL CONTROLLO DI GESTIONE DI AMOS S.C.R.L.
LETTERA DI INVITO**

Stazione appaltante	AMOS srl (P.IVA 03011180043) sede legale via M. Coppino 26 12100 Cuneo
R.U.P.	Dott. Giuseppe Riggi
Lotti	Lotto Unico – Servizio di supporto, sviluppo evolutivo, personalizzazione, formazione, assistenza e manutenzione dei cruscotti “ABACO” in uso presso il controllo di gestione di AMOS s.c.r.l. – Durata: 36 mesi
Base asta	€ 65.675,00 IVA esclusa
Tipo procedura	Affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 77/2021.
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo (art. 95 c. 4 lett. b)
Gara n.	8186691
CIG	Lotto Unico - CIG 8794815EEB
CPV	72611000-6

Art. 1 – RICHIESTA DI OFFERTA, OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

AMOS srl intende richiedere a codesta Ditta di formulare la propria offerta per il servizio di supporto, sviluppo evolutivo, personalizzazione, formazione, assistenza e manutenzione dei cruscotti "ABACO" in uso presso il controllo di gestione di AMOS s.c.r.l. La presente procedura consiste nell'affidamento della messa a disposizione di un pacchetto di 690 ore, attivabili a richiesta di Amos srl, da dedicare al supporto del controllo di gestione attraverso l'implementazione e la manutenzione dei cruscotti Abaco, nonché l'aggiornamento e, dove richiesto, l'implementazione dei cruscotti stessi. Inoltre, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la manutenzione/mantenimento dei cruscotti già operativi.

Successivamente, verrà concordato, con l'appaltatore aggiudicatario, un calendario di massima per la pianificazione delle seguenti attività, all'interno del pacchetto di ore complessivo:

- Supporto operativo, manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei sistemi;
- Installazione aggiornamenti;
- Assistenza applicativa sulle funzionalità dei sistemi;
- Sviluppi evolutivi e personalizzazioni;
- Formazione/tutoraggio sull'utilizzo dei sistemi e sulle tecniche di personalizzazione e di costruzione autonoma dei cruscotti.

Il servizio prevede anche la necessaria formazione all'utilizzo delle interfacce da parte del personale preposto, oltre ad un supporto specifico per acquisire le competenze di base necessarie per utilizzare e gestire in autonomia i cruscotti ABACO e la collegata tecnologia *Qlik View*.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono previste inoltre i seguenti sviluppi ed evoluzioni:

1. *tuning* e stabilizzazione del cruscotto per il monitoraggio direzionale trimestrale sui dati economici di confronto tra budget e consuntivo;
2. implementazione di estrazione *ad hoc* dai cruscotti già in essere al fine di ricavare, su base mensile, l'entità di partite necessarie per la contabilità civilistica, analitica e per il controllo di gestione;
3. sviluppo di un cruscotto dedicato al monitoraggio delle attività commerciali;
4. Evoluzione del cruscotto già esistente in tema di personale per soddisfare le esigenze di monitoraggio dei dati storici e di altre esigenze reportistiche specifiche;
5. evoluzione del cruscotto personale per il monitoraggio dati storici e altre esigenze;
6. utilizzo del sistema ABACO per eventuali implementazioni della contabilità direzionale finalizzato ad ottenere ribaltamenti automatici sui centri di costo, attualmente non gestibili attraverso l'applicativo contabile.

Riassumendo, dunque, si stima un servizio composto da 690 ore tra assistenza, sviluppo e formazione. Le ore di attività professionale, di assistenza e manutenzione saranno erogate in loco oppure da remoto, mentre le ore dedicate alla formazione saranno erogate necessariamente presso la sede Amministrativa Amos, sita in Fossano.

L'appalto è costituito da un unico lotto per la natura e omogeneità del servizio e in ragione della necessità di gestione unitaria e razionale di un unico contratto.

Tabella 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

DESCRIZIONE	Lotti	CIG	CPV	IMPORTO A BASE DI GARA (ribassabile)
Affidamento del servizio di supporto, sviluppo evolutivo, personalizzazione, formazione, assistenza e manutenzione dei cruscotti "ABACO" in uso presso il controllo di gestione di Amos s.c.r.l.	Unico Lotto	8794815EEB	72611000-6	Euro 65.675,00

L'importo posto a base di gara (su Sintel "Importo negoziabile su cui presentare offerta") è:

- al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza (pari a zero in quanto non sussistono rischi da interferenza da valutare);
- da considerarsi **base d'asta insuperabile** (non saranno ammesse offerte uguali o in aumento rispetto allo stesso).

Il corrispettivo è a misura ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016, fermo restando il riconoscimento degli ulteriori importi nel caso di penali.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dott. Giuseppe Riggi (Tel. 0172 1908554 – indirizzo posta PEC acquisti@pec.amos.piemonte.it).

Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Art. 2.1 - Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di Invito e relativi allegati:
 - Allegato D Offerta economica
 - Allegato F DGUE – Documento Unico di Gara Europeo
 - Allegato F1 Dichiarazione integrativa al DGUE
 - Allegato H Domanda di partecipazione
 - Allegato O Dichiarazioni integrative varie
 - Allegato P Istruzioni alla compilazione della documentazione richiesta
 - Allegato Y Modalità tecniche di utilizzo di Sintel

Art. 2.2 – Chiarimenti e rettifiche

È possibile richiedere ed ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la piattaforma Sintel.

Le **richieste** di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente mediante la funzione "*Comunicazioni della procedura*" della piattaforma Sintel (interfaccia *Dettaglio* della presente procedura), in lingua italiana;

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del Codice, le **risposte** a tutte le richieste presentate correttamente ed in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico [sulla piattaforma Sintel \(sezione "Documentazione di Gara"\)](#).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre al termine di cui sopra.

Art. 2.3 - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nell'articolo 2.2 della presente Lettera di Invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma Sintel ed all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Art. 3 - DURATA, ELEMENTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3.1 – Durata dell'appalto

La durata dell'affidamento è stabilita in 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, al netto di rinnovi e/o di eventuali estensioni nei termini di Legge. Mentre, la durata relativa ad

aggiornamenti e/o manutenzioni è di 30 mesi (dal 01/01/2022 al 30/06/2024), in quanto gli stessi sono coperti dall'attuale affidamento fino al 31/12/2021.

Allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, l'AMOS si riserva la possibilità di avvalersi delle opzioni di cui all'art. che segue.

Come già richiamato, successivamente all'aggiudicazione dell'affidamento verrà definita la scansione temporale delle varie attività che si prevede di svolgere nell'arco dei 36 mesi, al fine di disporre reciprocamente di una migliore organizzazione del tempo.

Le attività legate alle parti più tecniche, ad esclusione di quelle formative, potranno essere svolte anche da remoto, anche se si dovranno definire degli incontri per definire lo stato avanzamento dei processi.

Art. 3.1.1 – Opzioni e valore stimato dell'appalto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi delle seguenti opzioni:

- 1) Aumento/riduzione ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice (aumento/diminuzione del quinto):** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 2) Rinnovo:** la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 35 c. 4 del Codice, per una durata fino a 36 mesi, per un importo massimo pari a quello del contratto originario più eventuali opzioni di proroga ed aumenti sopra indicati. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC, indicativamente 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

A fronte delle opzioni sopra elencate, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro **146.060,00** al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la sicurezza da interferenza e tiene conto dell'importo presunto del servizio di cui all'art. 1 e delle opzioni sopraelencate.

Tabella 3 – VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (comprensivo di opzioni)

DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO IVA esclusa
Servizio per 36 mesi (comprensivo di manutenzione per 30 mesi)	Euro 65.675,00
Eventuale utilizzo del QUINTO D'OBBLIGO art. 106 c.12	Euro 13.135,00
RINNOVO di 36 mesi	Euro 67.250,00
VALORE MASSIMO STIMATO APPALTO	Euro 146.060,00

Art. 3.2 – I processi di estrazione dei dati e loro verifica

I sistemi ABACO devono prevedere l'estrazione dei flussi di informazioni dalle basi dati selezionate attraverso un processo specifico atto a verificare la qualità e l'aggiornamento delle informazioni stesse. Infatti, il sistema di controllo direzionale dipende dalla qualità dei dati e quindi è importante rendere esplicita e controllata la fase di aggiornamento periodico delle basi dati da cui il sistema si alimenta.

L'aggiornamento non deve essere automatizzato, in modo da consentire la verifica da parte del referente del flusso. L'attuale frequenza degli aggiornamenti può essere variata.

Il risultato di questo processo è un'area di archiviazione contenente i file dei dati normalizzati, aggiornati e controllati, con le informazioni atte a conoscerne la rintracciabilità, senza richiedere la creazione di un data *warehouse* aziendale.

Art. 3.3 – Elementi di particolare attenzione

Poiché lo scopo dell'attività di controllo di gestione è fornire un quadro realistico e prontamente utilizzabile per scelte gestionali, alcune attività particolarmente cruciali dovranno essere oggetto di particolare attenzione; si tratta in particolare di:

- definire le regole di riconduzione dei cruscotti al piano dei Centri di Costo, secondo una mappa concordata;
- implementare processi ripetibili atti a garantire l'estrazione dei dati dalle varie fonti standard e/o *ad hoc*, secondo i tracciati concordati.

Art. 3.4 – Analisi

Per ciascuna delle richieste del Committente in merito a nuovi cruscotti, dovrà essere effettuata un'analisi di dettaglio dei *desiderata* di Amos al fine di condividere la configurazione delle soluzioni e sviluppare le integrazioni con il lavoro già effettuato.

La fase di analisi darà come esito un piano di lavoro da condividere con Amos nel quale verrà posto l'accento su attività ritenute prioritarie dalla committente.

Art. 3.5 – Formazione

Anche la formazione, come l'attività di sviluppo, potrà essere modulata secondo le esigenze di Amos. Il fine ultimo dell'attività formativa consisterà nel rendere la Committente via via più autonoma nell'utilizzo dei cruscotti per il controllo di gestione e, eventualmente, fino al punto di essere in grado di sviluppare in autonomia nuovi cruscotti.

Art. 3.6 – Avviamento in esercizio e verifica

La fase di avviamento in esercizio di eventuali nuovi cruscotti sarà strettamente legata al processo di *data quality* e sarà accompagnata da una fase di verifica e di supporto. Gli utenti seguiranno un percorso di tutoraggio e di *training on the job*.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Le Ditte ammesse a partecipare alla procedura di gara devono possedere i requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs 50/2016 e 83 comma 3 del medesimo Decreto.

Sono **esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'assenza di tali motivi di esclusione dovrà essere dichiarata nel DGUE Parte III Sezioni A, B, C, D).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs del 2001 n. 165.

Art. 5 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel seguente articolo. Ai sensi degli articoli 81 c. 1 e 2, nonché 216 c. 13 del Codice i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59 c. 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

Art. 5.1 - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) del Codice)

I concorrenti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle omissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Tale iscrizione dovrà essere indicata nel DGUE Parte IV sezione A.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 6 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (art. 80 del Codice) e di idoneità professionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si precisa che:

- è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- ai sensi dell'art. 89 c. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti;
- l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 c. 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c. 12.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 c. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art. 2.3, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'operatore economico che intenda ricorrere all'avvalimento dovrà compilare l'apposita Parte II sezione C del **DGUE** indicando il nominativo dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico dovrà altresì presentare, sempre nella busta telematica A, ai sensi dell'art. 89 del Codice, la seguente documentazione, per ciascuna impresa ausiliaria:

- 1) **DGUE** compilato e firmato digitalmente dall'impresa ausiliaria contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI;
- 2) **dichiarazione**, cui all'art. 89 c. 1 del Codice, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi

dell'art. 89 c. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

- 4) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 c. 7 del Codice firmata digitalmente** dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "blacklist":

- 5) **dichiarazione** dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 c. 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Art. 7 - SUBAPPALTO

Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta, nella Parte II Sezione D del DGUE, le parti della fornitura e/o servizi connessi che intende subappaltare nei limiti stabiliti dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 c. 2 del Codice e s.m.i.. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 c. 4 del Codice i soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, tra le altre, ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett cbis), le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 105 del Codice.

Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta che consente di predisporre una "busta telematica A" contenente la documentazione amministrativa e una "busta telematica C" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel, dei lotti per cui si intende presentare offerta, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta, per i lotti per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo

step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel” (cui si rimanda) in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

L'offerta, redatta in lingua italiana, **dovrà pervenire ad AMOS**, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi e seguendo le indicazioni dell'Allegato X “Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel”, entro e non oltre il **termine perentorio del 28 giugno 2021 ore 12.00** pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui agli allegati D, E, F1, H, O potranno essere redatte sui modelli predisposti da AMOS e messi a disposizione sulla piattaforma telematica di E-Procurement Sintel di Regione Lombardia: www.ariaspa.it

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (si applicano l'art. 83 c. 3 e gli artt. 86 e 90 del Codice).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applicherà il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del Codice e all'articolo successivo.

Si precisa che:

- a) il termine di presentazione delle offerte è perentorio e faranno fede la data e l'orario di arrivo. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59 c. 3, lett. b) del Codice.
- b) il recapito del plico telematico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Rimane esclusa ogni responsabilità della stazione appaltante ove, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a causa di malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo, il plico telematico d'offerta non pervenga a destinazione entro il previsto termine di scadenza;

- c) non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o aggiuntive che perverranno oltre il termine fissato;
- d) la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 c. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del suddetto art. 32 c. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. L'aggiudicatario sarà vincolato dalla propria proposta per tutta la durata del contratto.

Art. 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (ove presente), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione ed ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83 c. 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 10 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Allo **step 1** del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi.

La busta telematica A “Documentazione amministrativa” dovrà contenere i seguenti documenti:

- 1) Domanda di Partecipazione (Allegato H);
- 2) DGUE (Allegato F);
- 3) Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato F1);
- 4) Dichiarazioni integrative varie (Allegato O);
- 5) PASSOE;
- 6) Documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;
- 7) Procura, in copia conforme all'originale, qualora i documenti non siano sottoscritti dal Legale Rappresentante, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La documentazione di cui sopra dovrà essere allegata in un'unica cartella, formato “.zip” o equivalente. Ciascun documento dovrà essere debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente, munita di comprovati poteri di firma.

Le istruzioni per la compilazione della documentazione sopra elencata sono riportate nell'allegato P (“Istruzioni compilazione”).

La presenza di elementi concernenti il prezzo all'interno della busta telematica A **costituirà causa di esclusione**.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in carta semplice, firmate digitalmente dal dichiarante e accompagnate dalla copia fotostatica del documento di identità personale del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Le suddette dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso devono essere accompagnate, oltre che dal documento di identità del dichiarante, dalla relativa procura (in copia conforme all'originale).

Art. 11 – CONTRIBUTO ANAC

Trattandosi di una procedura di gara con importo di gara presunto inferiore ad Euro 150.000,00 i concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara”.

N. LOTTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
Lotto Unico	8794815EEB	Esenti

Art. 12 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C “OFFERTA ECONOMICA

Allo **step 2**, “Offerta Tecnica” del percorso guidato “Invia Offerta”, l’operatore economico dovrà cliccare su “Avanti” e passare al successivo step, in quanto il presente affidamento non prevede presentazione e/o valutazione di offerta tecnica.

Allo **step 3** “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico dovrà inserire, nel campo “Offerta economica”, il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro, IVA esclusa, utilizzando un massimo di 2 cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà presentare un’offerta economica così composta:

- a) campo **“Offerta economica”**: il valore complessivo offerto, IVA esclusa, espresso con 2 cifre decimali, **al netto dei costi di interferenza** (non modificabili da valorizzare a parte nel relativo campo punto c)), ma comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico;
- b) campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”** il valore dei costi afferenti l’attività di impresa;
- c) campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”**: il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili) pari ad Euro 0,00 (tali costi sono individuati dalla Stazione Appaltante e non sono soggetti a ribasso).

Il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

La busta telematica C “Offerta economica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, il dettaglio dei costi delle singole attività offerte predisposto sulla base del modello **Allegato D** riportante i seguenti elementi:

- costo orario offerto che dovrà essere al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, espresso alla 2^a cifra decimale;
- importo complessivo dell’attività di supporto e sviluppo evolutivo offerto (quantità ore stimate nei 36 mesi x costo orario offerto) al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, espresso alla 2^a cifra decimale;
- Costo mensile per aggiornamenti/manutenzioni offerto (a partire dal 01 gennaio 2022) che dovrà essere al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, espresso alla 2^a cifra decimale;
- Importo complessivo per aggiornamenti/manutenzioni offerto (30 mesi x costo mensile offerto) al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, espresso alla 2^a cifra decimale;
- importo totale servizio per i 36 mesi di appalto (A+B), espresso alla 2^a cifra decimale.

Altresì, dovranno essere indicati i seguenti importi:

- Costi del personale, quantificati dall’operatore economico al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, espresso alla 2^a cifra decimale;
- Costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’Operatore Economico, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, espresso alla 2^a cifra decimale.

Tali importi risultano essere un di cui dell’importo totale del servizio offerto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti, sono compresi nei prezzi offerti dall'aggiudicatario.

L'importo complessivo indicato in offerta sulla base delle quantità stimate indicate vale quale importo meramente indicativo e presuntivo, soggetto a variazione sulla base delle effettive necessità di AMOS.

Resta inteso, pertanto, che ad Amos verranno addebitate solamente le ore effettivamente usufruite.

Il contratto sarà stipulato sulla base dei costi unitari risultanti dall'offerta aggiudicata e che costituiscono i prezzi di riferimento per le ore di consulenza effettivamente svolte e quindi per il calcolo dei corrispettivi del servizio effettuato, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell'effettivo fabbisogno durante il periodo di durata contrattuale, in relazione alle ore di consulenza necessarie e alle attività di aggiornamento e manutenzione effettuate.

Il contratto stipulato a seguito dell'espletamento della procedura si intenderà quindi a misura su costi unitari e il servizio dovrà comunque essere eseguito anche per quantitativi maggiori o minori in base agli effettivi fabbisogni di AMOS ed impegna l'aggiudicatario alle stesse condizioni qualitative ed economiche, così come stabilito dalla norma.

L'allegato D, a **pena di esclusione**, dovrà essere firmato digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'articolo 12.1 della presente Lettera di Invito.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino o eguaglino l'importo a base d'asta.

Saranno escluse le offerte tardive, incomplete, parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 c. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, (ivi comprese le specifiche tecniche).

Sono **inammissibili**, ai sensi dell'art. 59 c. 4 lett. a) e c) del Codice, le offerte per le quali il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La stazione appaltante **non** potrà ricorrere al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del Codice, nei confronti di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi all'offerta economica.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di discordanza tra l'importo complessivo caricato sulla piattaforma Sintel e quello indicato nell'Allegato D, sarà ritenuto valido quello riportato nell'Allegato D;
- b) in caso di discordanza tra l'importo complessivo offerto nell'Allegato D e quello risultante dai calcoli aritmetici correttamente effettuati in funzione dei costi unitari indicati dal concorrente e dalle quantità definite dalla stazione appaltante, prevarrà quest'ultimo in quanto verranno ritenuti validi e non modificabili i prezzi unitari indicati nell'allegato D;
- c) qualora la stazione appaltante, durante il periodo in cui è legittimata ad integrare/rettificare la documentazione di gara, apportasse delle modifiche al modulo Allegato D, l'operatore economico sarà tenuto a formulare la propria offerta secondo la versione aggiornata di tale modulo, **pena l'esclusione**.

Art. 12.1 - Riepilogo dell'offerta ed invio

Allo **step 4** del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato *.pdf*, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico dovrà scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file *.pdf* dovranno essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

È quindi necessario, a **pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel".

Allo **step 5** del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico dovrà, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Art. 13 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Art. 13.1 – Apertura busta telematica A “Documentazione amministrativa” su Sintel

In data **28 giugno 2021**, successivamente al termine della scadenza dell'offerta, salvo eventuali variazioni che saranno rese note mediante pubblicazione su Sintel, il RUP/soggetto delegato procederà a verificare la presenza a sistema delle offerte presentate dai concorrenti e ad aprire le buste amministrative verificandone la completezza.

Successivamente il RUP/soggetto delegato procederà a svolgere le seguenti attività:

- verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella presente Lettera di invito e nei suoi allegati;
- attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c.9 del Codice;
- redazione del apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Ammissioni ed esclusioni verranno comunicate in ottemperanza a quanto disposto nell'art. 76 c. 2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85 c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 c. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC.

Art. 13.2 – Apertura busta telematica C “Offerta economica” su Sintel

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara, nel giorno che sarà preventivamente reso noto mediante Sintel, il RUP/soggetto delegato procederà a svolgere le seguenti attività sulla piattaforma Sintel:

- apertura delle buste economiche dei concorrenti ammessi;
- formulazione della graduatoria provvisoria (Sintel calcolerà la graduatoria esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica").

Qualora il RUP individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97 c. 3 del Codice ed in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato nel successivo art. 14.2.1.

Art. 13.2.1 – Verifica anomalia offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 c. 2 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di eventuale struttura di supporto, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il metodo di calcolo da utilizzare per determinare la soglia di anomalia verrà individuato mediante sorteggio, effettuato dalla piattaforma Sintel, di uno dei metodi di cui all'art. 97 c. 2 e 2-bis del Codice.

Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ai sensi di quanto prescritto dal comma 3 bis del medesimo art. 97 del Codice; Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, anch'essa per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando per la risposta un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59 c. 3 lett. c) e 97 c. 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi dell'articolo successivo.

L'anomalia dell'offerta sarà calcolata da Sintel esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica".

Di tutte le operazioni relative alle sopracitate fasi di gara sarà redatto apposito verbale che, unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all'organo competente per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

Art. 14 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio di cui alla presente Lettera di Invito avverrà sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4, lettera b) del Codice, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

La comparazione economica delle offerte sarà effettuata sull'importo complessivo di tutto il periodo contrattuale (36 mesi).

Nel caso in cui due o più offerte ammesse abbiano presentato lo stesso ribasso, il RUP procederà al sorteggio.

Art. 15 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice).

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo dello stesso: in quest'ultimo caso la verifica verrà eseguita tramite richieste inoltrate tramite PEC agli enti interessati.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 c. 5 e 33, c. 1 del Codice, provvederà all'aggiudicazione e ne darà comunicazione, per iscritto, nei tempi e modi di cui all'art. 76 c. 5 lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice, all'esito regolare della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito non regolare delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Nei casi di cui all'art. 110 c. 1 del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92 c. 2 e 3 del D.Lgs 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 c. 4 del D.Lgs 159/2011.

Art. 16 – NON AGGIUDICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, MANCATA STIPULA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- a) non procedere all'aggiudicazione della procedura qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del Codice), o per motivi di interesse pubblico, opportunità e convenienza;
- b) procedere all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima soddisfi pienamente tutte le condizioni stabilite dalla presente Lettera di invito e i prezzi offerti vengano ritenuti equi e congrui dalla stazione appaltante;
- c) adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca, modifica, reindizione, rinvio, annullamento totale o parziale, aggiudicazione parziale, per motivi di interesse pubblico, opportunità e convenienza, che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che le ditte concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto al riguardo;
- d) non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.

Art. 17 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare quanto segue:

- documentazione necessaria ai fini delle verifiche sul **possesso dei requisiti** generali e speciali (artt. 80 e 83 del Codice);
- documentazione necessaria ai fini della **verifica antimafia**, ove prevista, relativa all'aggiudicatario e ad eventuali imprese ausiliarie, subappaltatori, nonché eventuali soci di maggioranza in caso di un numero di soci inferiore a quattro, ecc.....;
- eventuali certificati di **polizze assicurative**;
- dichiarazione sulla **tracciabilità dei flussi** ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- eventuale ulteriore **documentazione in ambito di sicurezza sul lavoro** (ex art. 26 D.Lgs 81/2008);
- in caso di **subappalto**: la documentazione di cui all'art. 105 del Codice; a titolo esemplificativo e non esaustivo: il DGUE del subappaltatore, la richiesta di autorizzazione

- al subappalto, il contratto di subappalto, la certificazione di cui al comma 7, la dichiarazione di cui al comma 18, ecc...;
- informazioni relative ad eventuali **sub-contratti** stipulati per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 105 c. 2 del Codice prima dell'inizio della prestazione (importo e oggetto del medesimo, nome del sub-contraente, ecc...);
 - **contratti continuativi di cooperazione**, servizio e/o fornitura, di cui all'art. 105 c. 3, let. c bis) del Codice, che non si configurano come subappalto (l'aggiudicatario dovrà depositare tali contratti prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto);
 - eventuali ulteriori documenti propedeutici alla stipula del contratto: a titolo esemplificativo e non esaustivo, documenti relativi al **R.T.I./Consorzio/Avvalimento** ecc....

Art. 18 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 53 del Codice, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e potrà essere esercitato a seguito di aggiudicazione, previa richiesta scritta.

Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 c. 8 e 9 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, la stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Non verrà applicato il termine dilatorio di cui al c. 9 del medesimo art. 32 (*stand still* di 35 giorni) in quanto si tratta di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/20 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020).

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica (invio a mezzo posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma autografa).

Tutte le eventuali spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, ecc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 20 - NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO E DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

L'Appaltatore si impegna a nominare e dare comunicazione al Committente entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, il Responsabile del Servizio (e gli eventuali delegati), che svolgerà anche le funzioni di referente per ogni aspetto riguardante l'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto e dei referenti Amos.

Il Committente, a sua volta, indicherà, entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, il/i Direttore/i dell'esecuzione che sarà/saranno gli interlocutori diretti tra l'Appaltatore e il Committente ed al quale/i sarà attribuito il compito di assicurare il buon andamento e la corretta esecuzione delle attività contrattuali, dandone comunicazione all'appaltatore.

L'AMOS comunicherà altresì i nominativi dei propri Referenti (i Responsabili Operativi/di Funzione/addetti degli uffici interessati). Per maggiori dettagli si rimanda al D.M. 7 marzo 2018. n. 49.

Art. 21 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere indirizzate ad AMOS srl (sede legale: via Michele Coppino 26 – 12100 Cuneo c/o A.O. S. Croce e Carle - stanza S.C. 001010) ed essere redatte secondo le norme in vigore. Le fatture dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- avere cadenza mensile (fattura riepilogativa a fine mese);
- riportare il numero di CIG (una per ogni CIG), le ore e il dettaglio dell'attività svolta nel mese.

Si precisa che l'AMOS è soggetta a :

- split payment: le fatture dovranno riportare l'annotazione "*Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. 633/72*";
- fatturazione elettronica: indirizzo PEC contabilita@pec.amos.piemonte.it – Codice Univoco fornito dal sistema di Interscambio: M5UXCR1.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo deduzione di eventuali penalità, avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dall'accertamento della regolare esecuzione del servizio. Tale accertamento sarà effettuato da Amos entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Nel caso di contestazione nell'esecuzione del servizio rispetto alla Lettera di Invito ed al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Sono inoltre sospesi i pagamenti delle fatture presentate fino a quando non siano state incamerate dalla stazione appaltante le somme dovute per le penali notificate e per le maggiori spese sostenute per l'approvvigionamento presso altri, a causa dell'inadempimento del fornitore.

Il pagamento rimane subordinato alle verifiche sulla regolarità contributiva tramite acquisizione di regolare DURC.

In caso di aggiudicazione ad un R.T.I. le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dall'impresa mandataria.

Art. 22 – REVISIONE PREZZI

I prezzi riportati nell'offerta economica formulata dall'appaltatore in sede di gara sono al netto dell'aliquota IVA e da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non potranno subire variazioni in caso di modifiche normative che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, fatto salvo l'eventuale mutamento di tassazione.

ART. 23 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. a) del Codice, nei casi riportati all'art. 3.1.1 della presente Lettera di Invito.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il committente ha la facoltà di apportare le variazioni, le modifiche, le soppressioni e le aggiunte ritenute necessarie, a suo insindacabile giudizio, alla regolare esecuzione del servizio.

Le ore specificate nella documentazione di gara devono ritenersi indicative in quanto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore.

Come previsto dall'art. 106 c. 12 del Codice, il committente, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il committente si riserva altresì la facoltà di richiedere all'appaltatore, a seguito di nuovi conferimenti o di cessazione di conferimenti in essere da parte dei propri Soci, una conseguente variazione delle ore di consulenza oggetto del servizio.

Al verificarsi di tali ipotesi è fatto obbligo all'appaltatore di garantire le stesse condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che possa sollevare eccezioni e/o pretendere diverse condizioni o indennizzi.

ART. 24 - INADEMPIENZE, NEGLIGENZE E PENALITÀ

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio.

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione del servizio previste nella documentazione di gara (con particolare riferimento alla presente Lettera di Invito), e nel contratto. Le citate condizioni possono riferirsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a ritardi nello svolgimento del servizio di consulenza, al mancato svolgimento della manutenzione, ecc....

Per mancato rispetto delle condizioni s'intende quello non giustificato ed esclusivamente imputabile a cause dovute al soggetto appaltatore o da esso provocate.

Le penali applicate potranno essere scalabili dalle fatture emesse, o rimosse tramite fatturazione da parte della stazione appaltante.

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara e nel contratto, AMOS applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via PEC. A seguito dei controlli effettuati AMOS farà pervenire all'appaltatore, per iscritto mediante PEC, gli esiti degli stessi, comunicando le eventuali prescrizioni e le contestazioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati.

Entro 10 giorni dall'invio della nota, l'appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nella presente Lettera di Invito.

L'appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, che, ancorché prevedibili e/o previsti, non siano stati preventivamente comunicati per iscritto. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Dopo 3 successive contestazioni scritte nel periodo di contratto, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento comunicando tale decisione mediante PEC e addebitando all'operatore economico decaduto i costi sostenuti per la continuazione del servizio.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il committente, a tutela delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e nel contratto, a seconda della gravità del disservizio od inadempimento contestato, si riserva di comminare una penale pari ad un minimo del 0,3% e fino ad un massimo del 10%, da calcolarsi in base al corrispettivo del mese di competenza della violazione riscontrata.

Si precisa che, in riferimento ai controlli sulla qualità del servizio qualora la valutazione evidenziasse un risultato insufficiente per due volte nei primi 4 mesi e successivamente per due volte in 6 mesi di contratto, sarà facoltà dell'Amos l'applicazione di una penale di 300,00 euro sui corrispettivi fatturati nel periodo oggetto di verifica.

L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che il committente intenda eventualmente intraprendere.

Delle penali applicate sarà data comunicazione, tramite PEC, all'appaltatore che dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata. Detta penale verrà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

In ogni caso qualsiasi mancanza imputabile all'appaltatore che comporti ritardi, danni, sanzioni o qualsivoglia disservizio in capo ad AMOS verrà compiutamente valutato ed addebitato all'appaltatore, unitamente al risarcimento dei danni, ove previsto.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Committente potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore.

L'erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del corrispettivo; qualora lo superasse, la Stazione Appaltante si riserva di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto.

Art. 25 - RISOLUZIONE E RECESSO

Il committente potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all'appaltatore la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali (art. 108 c. 3 del Codice);
- b) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle specifiche dei prodotti da fornire e delle modalità dei servizi indicati nella documentazione di gara o nel contratto;
- c) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) cessione dell'azienda, cessazione di attività;
- e) cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amos;
- f) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- g) qualora il servizio o parte dello stesso venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- h) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile;
- i) nel caso in cui l'appaltatore sia stato assoggettato a tre applicazioni di penali;
- j) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'appaltatore;
- k) abbandono ingiustificato del servizio;
- l) sopravvenute cause interdittive previste dalla normativa antimafia;
- m) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- n) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- o) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- p) mancato rispetto dell'azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- q) mancata osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- r) mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- s) condanna per uno dei reati commessi in violazione della L. 231/2001.

Ad integrazione di quanto sopra si rimanda, inoltre, a quanto previsto all'art. 108 del Codice.

L'AMOS si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi del suddetto art. 108, l'AMOS Scrl potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura e/o del servizio, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del Codice. Tale affidamento, ai sensi c. 2 del medesimo articolo, avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire l'esecuzione della fornitura e/o del servizio per tutto il tempo necessario e sino all'instaurarsi di un nuovo rapporto di collaborazione con altro operatore economico in sostituzione dello stesso. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi

la risoluzione si verifica di diritto quando l'AMOS, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al fornitore.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove ciò non bastasse, l'AMOS agirà nei confronti dell'appaltatore per il recupero della restante parte dovuta a titolo di risarcimento danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice, così come previsto dall'art. 21 – sexies L. 241/90, in qualsiasi momento, anche solo parzialmente, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'appaltatore con PEC (o strumento analogo negli Stati membri),

Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di revoca dell'affidamento del servizio all'AMOS srl da parte delle Aziende Sanitarie Socie.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente.

In caso di recesso del committente, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente l'esecuzione del servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta. Si rimanda inoltre a quanto previsto all'art. 109 del Codice.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il committente procederà a richiedere gli eventuali maggiori danni riscontrati e sarà addebitata all'appaltatore medesimo, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'affidamento del servizio oggetto di contratto ad altro operatore economico.

ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA CONTRAENTE

L'aggiudicatario di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 c. 1 del Codice), fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. d) del Codice.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, la stazione appaltante potrà consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto della stazione appaltante è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda appaltatrice.

In caso di cessione della ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale, la ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche del servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'azienda committente.

Art. 27 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto del presente contratto. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i dovranno essere comunicati al committente nella fase di trasmissione della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso,

ogni variazione dovrà essere comunicata al committente entro 7 gg. dalla intervenuta variazione e/o dalla accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto del presente contratto – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti dedicati e, salvo quanto previsto al successivo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'inadempimento degli obblighi da parte del committente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 Legge n. 136/2010, l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Soc. Poste Italiane S.p.A.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, il committente avvierà un procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo l'attivazione della clausola risolutiva nel caso di accertamento di tre inadempimenti.

ART. 28 – OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegnerà a garantire l'erogazione del servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nella presente Lettera di invito e relativi allegati e nella documentazione di gara. Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto.

L'appaltatore, per lo svolgimento delle attività contrattuali, si impegnerà a disporre di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che saranno richieste o semplicemente necessarie rispetto a quanto previsto nella presente Lettera di Invito (e relativi allegati) e nel contratto, e garantirà che l'attività in oggetto costituisca ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale.

L'appaltatore garantirà il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale delle attività che saranno oggetto del contratto.

L'appaltatore si impegnerà a disporre e si obbligherà ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute.

L'appaltatore sarà tenuto ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla presente Lettera di Invito e relativi allegati e dalla documentazione di gara, nel rispetto delle norme di Legge e regolamentari vigenti e che dovessero essere emanate in corso di esecuzione, ivi comprese le norme e le prescrizioni delle Autorità competenti nel settore oggetto del contratto.

L'appaltatore sarà comunque tenuto ad assicurare, alla cessazione anche anticipata del rapporto contrattuale, tutte le attività opportune e necessarie per consentire al committente, ovvero ai terzi aventi causa o indicati dalla medesima, di subentrare nella conduzione dei servizi affidati.

Resta espressamente convenuto che tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso o eccettuato, comunque derivanti dall'osservanza di norme di Legge e regolamentari, condizioni e patti applicabili alle prestazioni che saranno oggetto del contratto si intenderanno compresi e compensati dal corrispettivo del contratto stesso e resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'appaltatore non potrà avanzare pretesa o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti del committente, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne il committente stesso da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.

L'appaltatore si obbligherà inoltre a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente, nonché a dare tempestiva comunicazione, e comunque non oltre le 24 ore, al committente medesimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto e, comunque, degli infortuni e dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al

committente ed a terzi, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Lettera di Invito.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'AMOS srl o ad essa segnalata dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, l'AMOS srl medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se nel caso, anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se la il servizio è in corso di svolgimento o di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso alla società delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile dell'AMOS srl.

ART. 29 - MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - REQUISITI E DOVERI

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, assumendosi la completa responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità in merito.

L'AMOS, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenza, vista la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, precisa che non verrà redatto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

A richiesta del committente l'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 30 - COORDINAMENTO CON ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dal committente e da altri collaboratori e/o fornitori che si trovassero a svolgere la loro attività negli ambienti di erogazione del servizio.

ART. 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo.

ART. 32 – GIURISDIZIONE E STRUMENTI DI TUTELA

Ai sensi dell'art. 204 del Codice sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento in oggetto. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento della aggiudicazione e alle sanzioni alternative. Ai sensi dell'art. 204 del Codice gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (corso Stati Uniti, 45 – 10129 Torino).

Art. 33 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non disposto nella presente Lettera di Invito si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del servizio.

Art. 34 - CODICE ETICO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare, per quanto di pertinenza, il Codice Etico, adottato da AMOS srl e quanto previsto nel Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, visionabile sul sito internet aziendale. L'eventuale inosservanza del medesimo sarà ritenuta causa di risoluzione immediata del rapporto tra le parti.

Art. 35 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vi informiamo che i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso AMOS srl, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante l'inserimento negli archivi e nelle banche dati dell'azienda per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Titolare del trattamento è AMOS S.C.R.L., con sede legale in via M. Coppino 26 – 12100 Cuneo c/o A.O. S. Croce e Carle (stanza S.C. 001010) - sede amministrativa ed operativa: Piazza Castello n. 31/33 – 12045 Fossano (CN) e-mail privacy@amos.piemonte.it; per qualsiasi informazione e per esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento è a disposizione un Responsabile della protezione dei dati contattabile ai seguenti recapiti: telefono 0172 1908511 – e-mail: dpo@amos.piemonte.it.

L'elenco aggiornato dei ruoli privacy è a disposizione presso gli uffici AMOS.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui alla presente Lettera di Invito.

Art. 36 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012 E SS.MM.II., E PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14 MARZO 2013 E SS.MM.II

AMOS srl è dotata di un Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, redatto ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Deliberazione Civit n. 72 dell'11 settembre 2013, e di un Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. La documentazione è consultabile sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.amos.piemonte.it - Pagina Amministrazione Trasparente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, le parti, previa rilettura, dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli:

- art. 23 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
- art. 24 - Inadempienze, negligenze, penalità
- art. 25 – Risoluzione e Recesso
- art. 28 - Obblighi, adempimenti e responsabilità

Distinti saluti

Giuseppe Raggi
Responsabile Unico del Procedimento